



---

Ricorso omissio medio

**LIG 137a; 139**

**LIFD 132 II; 140**

---

## 1. RICORSO OMISSO MEDIO: L'ESSENZIALE

Di principio un contribuente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo contro una decisione di tassazione solo se ha previamente sollevato reclamo contro di essa. Tuttavia, nei casi in cui la fattispecie è indiscussa e in una procedura di tassazione completa con riferimento alla valutazione giuridica non è stato possibile giungere a un accordo e inoltre dalla decisione di reclamo non ci si attende un esito diverso dalla decisione di tassazione, per entrambe le parti un reclamo porta solo a più lavoro e ritarda l'intera procedura.

Gli art. 137a LIG e 132 cpv. 2 LIFD comprendono l'istituto del cosiddetto ricorso omissio medio.

Si pone la domanda, quali presupposti debbano essere soddisfatti per un ricorso omissio medio.

## 2. PRESUPPOSTI FORMALI

Il ricorso omissio medio rappresenta un'**eccezione** al principio secondo cui un ricorso al Tribunale amministrativo è possibile solo contro una decisione su opposizione (cfr. art. 139 cpv. 1 LIG) e va trattato di conseguenza in modo restrittivo. Se un'opposizione viene trasmessa quale ricorso al Tribunale amministrativo, devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:

- la fattispecie deve essere chiara e indiscussa; non sono necessari ulteriori accertamenti;
- la decisione di tassazione è stata motivata in modo completo;
- il reclamo deve soddisfare i presupposti indicati dal legislatore nell'art. 139 cpv. 2 LIG per un atto di ricorso;
- deve essere a disposizione una proposta o il consenso del contribuente e
- è necessario anche il consenso dell'autorità di tassazione.